



COMUNE DI MANERBIO  
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
ESTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO DI VIA VOLONTARI DEL  
SANGUE.**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 23.10.2008**

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE**

## **ART. 1 FINALITA'**

Gli impianti sportivi esterni della Scuola secondaria di primo grado di Via Volontari del Sangue, costituiti da un campo di calcio a sei e da una pista di atletica, possono essere concessi in uso, in orario extrascolastico e fatte salve le esigenze didattiche, ad associazioni, organizzazioni, privati cittadini, senza fine di lucro.

Poichè le strutture sportive presenti sul territorio comunale sono per la maggior parte concesse in uso alle società e loro affiliati, il campo di cui trattasi è destinato in via prioritaria ai cittadini che intendono liberamente praticarvi attività sportive.

La concessione in uso degli impianti esterni non comporta implicitamente l'autorizzazione all'utilizzo degli spogliatoi della palestra, per i quali deve essere inoltrata specifica richiesta.

## **ART. 2 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE**

Chiunque intende usufruire dei suddetti impianti, deve inoltrare richiesta scritta all'ACM, indicando esattamente le attività che intende praticarvi, gli orari e giorni di utilizzo e un referente/responsabile dell'attività.

La domanda sarà accolta compatibilmente con la programmazione in essere e l'effettiva disponibilità.

Qualora siano presentate più richieste e non sia possibile il contemporaneo utilizzo dello stesso impianto da parte dei soggetti che ne hanno fatto richiesta, la scelta fra i richiedenti sarà operata con le seguenti priorità:

- a) gruppi di privati cittadini per attività libere;
- b) gruppi o società che partecipino a campionati ufficiali;
- c) società che svolgano attività ludico - motoria e di avviamento allo sport per bambini di età inferiore a undici anni;
- d) società che realizzino progetti in collaborazione con le scuole;
- e) società affiliate al C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

## **ART. 3 CANONE DI CONCESSIONE**

L'utilizzo dell'impianto è soggetto al pagamento del canone orario determinato dall'Amministrazione Comunale ed al deposito di una cauzione che sarà restituita al termine dell'utilizzo, previa verifica dell'integrità della struttura e delle attrezzature e dell'assenza di responsabilità del concessionario per eventuali danni a cose e persone, come precisato al successivo articolo 6.

## **ART. 4 MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI**

L'Amministrazione comunale provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti, mentre il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia, assumendosene i relativi oneri, al termine di ogni seduta di allenamento.

Qualora gli impianti sportivi risultino non adeguatamente puliti da parte del concessionario, il comune potrà trattenere il deposito cauzionale in tutto o in parte a copertura del costo degli interventi sostitutivi.

## **ART. 5**

### **CONDOTTA E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà svolgere nelle ore concesse le attività per cui ha fatto la richiesta. Il numero complessivo dei partecipanti ad ogni singola attività, degli istruttori, degli addetti in genere e degli eventuali spettatori non potrà superare i parametri di capienza previsti per l'impianto.

I concessionari che durante l'anno, per giustificati motivi, non utilizzeranno gli impianti concessi nelle ore assegnate dovranno tempestivamente comunicarlo al competente ufficio comunale. Il concessionario non può effettuare cambi orari, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In nessun caso il concessionario potrà cedere il proprio monte ore ad altra Associazione/Società o Ente.

E' fatto divieto al concessionario di introdurre qualsiasi veicolo nell'area degli impianti in questione.

## **ART. 6**

### **RESPONSABILITA**

Il concessionario si impegna al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte dal concessionario nelle ore assegnate. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione comunale per effetto della concessione.

Nel caso di danni all'impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi, segnalati dal personale dell'amministrazione comunale addetto all'impianto, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dei competenti uffici comunali. Qualora il concessionario non provveda direttamente, nel termine fissato dagli uffici medesimi, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione verrà immediatamente revocata, fatte salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto.

Se l'impianto è usato da più concessionari nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti i concessionari. In caso di mancato ripristino, alla riparazione del danno provvederà direttamente l'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa nei confronti di tutti i concessionari dell'impianto in misura proporzionale alle ore di utilizzazione.

I concessionari sono pertanto tenuti a constatare le condizioni dell'impianto sportivo, al momento di ogni ingresso per lo svolgimento dell'attività.

## **ART. 7**

### **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Costituirà motivo di revoca della concessione d'uso il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) inadeguata pulizia dell'impianto, segnalata o verificata direttamente con motivato rapporto, per oltre tre volte nell'arco di durata della concessione;
- b) subconcessione ad altro ente, associazione o società, in contrasto con l'art. 5 del presente Regolamento;
- c) danni agli impianti non immediatamente riparati, come previsto all'art. 6 del presente Regolamento;
- e) uso improprio dell'impianto rispetto alle finalità della concessione previste nel presente Regolamento, in contrasto con norme di legge, regolamentari e previste nelle singole convenzioni.

Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate senza preavviso per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o per impreviste esigenze dell'Amministrazione comunale, o per lo svolgimento di particolari manifestazioni, oltre che nei casi di forza maggiore.